



## Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI  
CULTURALI E SPETTACOLO**

**Servizio Foreste, economia e territorio montano**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 3134 DEL 26/04/2016**

**OGGETTO:** "Piano di controllo della specie cinghiale" in collaborazione con l'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano nel territorio di sua competenza – Modifiche ed integrazioni alla Disposizione Dirigenziale della Provincia di Terni – Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca prot. n. 10230 del 24/02/2014

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Vista** la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e artigianato, caccia e pesca, formazione professionale;

**Tenuto conto** che a seguito del riordino delle Province di Perugia e Terni così come previsto dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all'art. 2 in materia di caccia sono collocate all'interno del Servizio Foreste, economia e territorio montano;

**Richiamata** la delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Terni n. 179 del 8/9/2008 "Approvazione del nuovo piano di controllo di gestione del cinghiale (2008-2013) ed ulteriori indirizzi per il contenimento della specie";

**Richiamata** la delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Terni n. 82 del 22/4/2010 "Gestione della specie cinghiale-linee di indirizzo al Servizio Ittico-faunistico";

**Richiamata** la delibera della Giunta Provinciale della Provincia di Terni n. 174 del 6/9/2012 "Interventi di contenimento della specie cinghiale – linee di indirizzo al Servizio Agricoltura Caccia in merito alla destinazione dei capi abbattuti";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Terni n. 26 del 20/2/2014 con la quale viene prorogato il piano di contenimento della specie cinghiale (2008-2013), approvato con D.G.P. n. 179/2008 nonché con le D.G.P. n. 82/2010 e n. 174/2012 sopra citate, fino all'approvazione del nuovo piano;

**Richiamata** la Disposizione Dirigenziale del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Terni prot. n. 10230 del 24/02/2014 "Piano di controllo della specie cinghiale - Proroga in attuazione alla Delibera di Giunta Provinciale di Terni n. 26 del 20/02/2014", allegata al presente atto;

**Preso atto** che il ruolo organizzativo/attuativo della Polizia Provinciale di Terni in merito all'attuazione degli interventi di controllo sulla specie cinghiale al momento deve essere affidato ad altro soggetto conseguentemente al riordino delle Province di Perugia e Terni, così come previsto dalla DGR 1386/15;

**Considerato** che l'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano viene individuato come il soggetto che può svolgere il ruolo autorizzativo/attuativo degli interventi di controllo sulla specie cinghiale;

**Ritenuto** necessario procedere nel mantenere attivo il "Piano di controllo della specie cinghiale", già predisposto dalla Provincia di Terni, al fine di prevenire gravi e ripetuti danni al patrimonio agricolo;

**Tenuto conto** dell'istruttoria tecnica realizzata dal Dott. For.le Claudio Carletti appartenente al Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano della Regione Umbria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## **Il Dirigente DETERMINA**

1. di dare continuità al vigente "Piano di controllo della specie cinghiale" già elaborato dalla Provincia di Terni fino all'approvazione del nuovo piano di controllo regionale;
2. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 157/1992 e dell'art. 28 comma 1 della legge regionale n. 14/94, i nominativi dei soggetti già abilitati mediante specifici corsi fino ad oggi attuati dalla Provincia di Terni (di cui agli albi provinciali dei "cacciatori abilitati alle operazioni di controllo faunistico delle specie cinghiale e volpe" e dei "cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale con il metodo della girata") e riportati negli allegati al presente atto, ad effettuare il contenimento della specie cinghiale fino all'approvazione del nuovo piano di controllo regionale della specie cinghiale;
3. di prevedere che gli interventi di controllo verranno attuati mediante trappolamento e arma da fuoco secondo le modalità e la tempistica e nel rispetto delle procedure già citate nella Disposizione Dirigenziale del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Terni prot. n. 10230 del 24/02/2014 Piano di controllo della specie cinghiale - Proroga in attuazione alla Delibera di Giunta Provinciale di Terni n. 26 del 20/02/2014;
4. di demandare all'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano l'organizzazione e l'attuazione degli interventi di controllo sulla specie cinghiale fino all'approvazione del nuovo piano di controllo regionale della specie cinghiale;
5. di rimandare al documento tecnico allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, le procedure e modalità del "Piano di controllo della specie cinghiale" attuato con sistemi in grado di minimizzare gli impatti indesiderati su altri componenti delle zoocenosi e rispondere a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione;
6. di inviare copia del presente atto:

- al Comitato di Gestione dell' Ambito Territoriale di Caccia n. 3 Ternano-Orvieto affinché dia seguito alla collaborazione prevista;
  - al Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Terni per il seguito di competenza;
  - agli altri organi preposti alla vigilanza (Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato) per consentire loro di effettuare eventuali controlli;
  - alle Associazioni Venatorie ed Agricole affinché diano al contenuto dello stesso la più ampia diffusione possibile;
7. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 20/04/2016

L'Istruttore  
Tiziana Begliuomini  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 26/04/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Francesco Grohmann  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 26/04/2016

Il Dirigente  
Francesco Grohmann  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

## PROCEDURE E MODALITA' DEL "PIANO DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE"

Gli interventi di controllo si articolano come di seguito:

### **TECNICHE DI ABBATTIMENTO E PERIODI DI ATTUAZIONE**

I metodi previsti per gli abbattimenti sono:

- ❖ cattura con apposite trappole (tipo chiuso o recinto) provviste di matricola identificativa riconosciuta dalla Regione;
- ❖ abbattimenti da postazione fissa nell'arco delle 24 ore anche con uso del faro e di tutte le apparecchiature necessarie per agevolare il successo del tiro (telemetro, binocolo, visore notturno, radio ricetrasmittente consentita dalla legge, ecc. ecc.);
- ❖ abbattimenti con tecnica della girata (viene eseguita con un cane limiere ed un conduttore insieme ad un massimo di 8 addetti alla posta);
- ❖ abbattimenti notturni attuati a piedi o da automezzo dotato di faro e di tutte le apparecchiature necessarie per agevolare il successo del tiro (telemetro, binocolo, visore notturno, radio ricetrasmittente consentita dalla legge, ecc. ecc.);
- ❖ abbattimenti con il sistema della battuta con braccata nel periodo ottobre-gennaio limitatamente al territorio a caccia programmata e negli istituti privati di caccia.

Nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) le uniche forme di controllo consentite sono le catture e gli abbattimenti individuali.

Nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) gli interventi di controllo possono essere effettuati anche con sistemi di caccia collettiva (girata) ad esclusione del periodo compreso dal 15 marzo al 15 settembre.

L'abbattimento individuale da postazione fissa nell'arco delle 24 ore e la cerca di notte con automezzo vanno limitati a quanti hanno ottenuto l'abilitazione per il contenimento del cinghiale con metodi selettivi; gli abbattimenti condotti da altri soggetti sono consentiti da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Gli interventi di controllo con il sistema della "girata" sono effettuati dagli operatori abilitati ed iscritti all'albo provinciale.

L'eventuale recupero di capi feriti, senza uso del cane, durante gli interventi in forma individuale deve avvenire comunque all'interno dell'arco orario previsto per ogni singolo intervento. Il recupero di capi feriti o dispersi con l'uso del cane, anche fuori dall'arco orario previsto per ogni singolo intervento, è possibile esclusivamente nel rispetto di quanto segue:

- ❖ durante le fasi di recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi forma di prelievo diversa dall'eventuale abbattimento del capo da recuperare;
- ❖ il conduttore del cane, utilizzato per il recupero, è tenuto ad avvisare il "Coordinatore della Commissione Ungulati" dell'ATC di competenza ed il "Coordinatore del Distretto di gestione" ( o Capodistretto) prima di iniziare l'intervento e riferire agli stessi, entro le successive 24 ore, l'esito del recupero, nonché le proprie valutazioni circa le condizioni dell'animale eventualmente non recuperato;
- ❖ nel caso in cui il recupero debba essere svolto anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio od epoca di divieto di caccia, il recupero deve svolgersi alla presenza di un agente di vigilanza venatoria di cui all'art. 27 della L. 11 febbraio 1992 n.° 157. L'agente di vigilanza venatoria è tenuto a segnalare l'intervento, prima della sua realizzazione, fornendo precise informazioni circa la località e tempi di esecuzione alla Polizia Locale Provinciale di competenza per territorio ed al personale di vigilanza dell'istituto pubblico o privato eventualmente interessato all'operazione di recupero;
- ❖ nel caso del recupero all'interno di istituti pubblici è obbligatorio l'impiego della "Lunga", ovvero di particolare guinzaglio regolabile nella lunghezza da parte del conduttore; tuttavia, nel caso in cui l'animale ricercato dovesse risultare in tal modo inavvicinabile, il conduttore può, per oggettive condizioni vegetazionali che rendano impossibile l'impiego della "Lunga" ed al fine di evitare un ulteriore allontanamento del capo oggetto del recupero, utilizzare anche il cane sciolto;

- ❖ ove il recupero possa interessare territori posti all'interno delle Riserve Naturali, il conduttore è tenuto a procedere alla presenza del personale di vigilanza di tali istituti al quale spetta il potere di autorizzare il recupero. In ogni caso all'interno di tali istituti è obbligatorio l'impiego della "Lunga" alle condizioni del precedente punto.

Immediatamente dopo l'abbattimento al capo deve essere apposto un contrassegno identificativo inamovibile fornito dall' A.T.C. n. 3 Ternano-Orvieto.

Sono stabiliti in n. 5 (cinque) il massimo degli interventi possibili senza abbattimento nella medesima area dallo stesso operatore o gruppo di operatori. Un numero superiore di interventi è possibile provvedendo alla sostituzione dell'operatore o gruppo di operatori.

Norme comportamentali generali - le persone nominativamente individuate per tutti gli interventi di controllo dovranno:

- rispettare scrupolosamente tutte le direttive fornite dall' A.T.C. n. 3 Ternano-Orvieto;
- individuare in precedenza rispetto alle fasi di prelievo: i siti di appostamento e i circuiti per la cerca; lo sparo va effettuato da posizioni vantaggiose con traiettorie tali che i colpi finiscano impattando a terra, senza perdersi a distanza;
- collaborare tra loro al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
- informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;
- nel caso in cui gli interventi siano programmati in prossimità di abitazioni, stabili o posti di lavoro è obbligatorio preavvisare le persone interessate.

Nell'attuazione del piano di controllo è prevista la possibilità di:

- **attuare gli interventi durante tutto il corso dell'anno ad eccezione del sistema della battuta con braccata** per il quale si rimanda al precedente punto "metodi previsti per gli abbattimenti";
- **attuare gli interventi con sparo** nell'arco delle 24 ore;
- **attuare gli interventi con sparo** su tutto il territorio destinato alla caccia programmata comprese anche le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Oasi di Protezione;
- usare, durante le ore notturne, fonti luminose artificiali per agevolare la capacità di avvistamento e lo sparo nonché per **migliorare le condizioni di sicurezza** favorendo il migliore avvistamento del bersaglio e del territorio circostante;
- non viene prevista alcuna limitazione per quanto riguarda l'impiego di mezzi e/o strumenti che agevolino gli operatori nelle operazioni di ricerca e sparo quali: visori notturni, telemetri, ricetrasmittenti;
- **negli interventi effettuati in forma individuale è previsto l'uso di fucile con canna ad anima rigata ed ottica di puntamento e mira per assicurare la perfetta individuazione del bersaglio e migliorare le condizioni di sicurezza;**
- negli interventi in forma collettiva è consentito l'uso del fucile a canna con anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla singola;
- usare armi da fuoco nella pratica del "lamping" che può essere attuata a piedi e mediante l'uso di autoveicoli;
- **lo sparo deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 21, della Legge n.157/1992 e s.m.i;**
- è previsto praticare il foraggiamento della fauna **esclusivamente** per attirare gli esemplari da abbattere in posizione ottimale **al fine di effettuare lo sparo nelle migliori condizioni possibili di sicurezza** nonché per attirare la fauna nelle strutture di cattura degli esemplari vivi appositamente predisposte e riconosciute dalla Provincia.

## OPERATORI ABILITATI

Tutti gli operatori dovranno essere muniti di licenza di caccia in corso di validità.

Gli Agenti della Polizia Provinciale possono operare su tutto il territorio provinciale ed avvalersi dei proprietari/conduttori dei fondi, delle Guardie Forestali e Comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Per le Z.R.C, OASI di protezione e tutti gli istituti interessati al divieto di caccia :

- cacciatori abilitati ed iscritti agli albi provinciali per il controllo del cinghiale ed agli albi provinciali per gli interventi di controllo con il sistema della "girata";
- agenti di "vigilanza venatoria volontaria" solo se abilitati ed iscritti agli albi provinciali per il controllo del cinghiale;
- proprietari e conduttori dei fondi;

per il territorio a caccia programmata:

- cacciatori abilitati ed iscritti agli albi provinciali per il controllo del cinghiale ed agli albi provinciali per gli interventi di controllo con il sistema della "girata";
- agenti di "vigilanza venatoria volontaria" solo se abilitati ed iscritti agli albi provinciali per il controllo del cinghiale;
- proprietari e conduttori dei fondi;
- persone nominativamente individuate dall'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano;

### **MODALITA' DI ATTIVAZIONE**

**INTERVENTI PROGRAMMATI E DI URGENZA (art. 3 R.R. n. 5 del 24 febbraio 2010)**

L'intervento viene attivato esclusivamente dall'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano anche su segnalazione della Regione, dei Gestori delle Z.A.C. tipo B e degli Istituti privati di caccia, dei proprietari e/o conduttori dei fondi, con priorità d'intervento nelle aree dove si rilevano situazioni di maggiore criticità.

### **ORGANIZZAZIONE**

L'organizzazione degli interventi "programmati" e "di urgenza" spetta all'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano che:

- predispone specifica modulistica per autorizzare gli interventi;
- individua il Responsabile degli interventi di controllo;
- procede, mediante il Responsabile degli interventi di controllo, alla individuazione degli operatori e, dopo averne accertato il possesso dei requisiti di legge, ne trascrive i dati anagrafici nell'apposito permesso;
- l'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano richiede l'attività di vigilanza alle Guardie Giurate Volontarie Venatorie sugli interventi di controllo/contenimento del suide e, in assenza della disponibilità di G.G.V.V, procede comunque nell'organizzazione degli interventi di controllo;
- l'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano trasmette, entro la fine di ogni mese successivo agli interventi, il resoconto dell'attività svolta alla Regione;

il Responsabile delle operazioni di controllo ha l'obbligo di compilare, per ogni intervento, l'apposita scheda predisposta dall'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano contenente i seguenti dati: data, generalità, numero di porto d'armi, l'arma utilizzata (tipo, matricola, calibro), numero di cartucce al seguito, eventuale automezzo utilizzato (targa e tipo del veicolo), località ed orario dei colpi sparati ed esito (capo colpito recuperato, capo colpito non recuperato, capo fallito);

ogni capo abbattuto e recuperato deve essere immediatamente munito di apposito contrassegno identificativo inamovibile fornito dall'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano, il cui numero deve essere registrato unitamente al sesso ed alla classe di età;

la scheda deve essere riconsegnata dal Responsabile all'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano il giorno seguente all'intervento per lo svolgimento dei necessari controlli e registrazioni;

ove richiesto dalla Regione, obbligo di consegna, da parte del Responsabile degli interventi di controllo, delle carcasse o specifiche parti di esse al Servizio Veterinario della A.S.L. o all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

per l'organizzazione degli interventi all'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano può avvalersi delle Associazioni Venatorie, Agricole ed Ambientaliste.

### **INTERVENTI D'URGENZA ATTIVATI DIRETTAMENTE DAI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI (art. 3 punto 2 R.R. n. 5 del 24 febbraio 2010)**

I proprietari o conduttori dei fondi interessati dal danneggiamento, nel caso in cui gli interventi "di urgenza" richiesti all'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano non siano attivati entro quarantotto ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento, possono svolgere

direttamente, previo comunicazione obbligatoria all'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano, nelle settantadue ore successive, operazioni di contenimento mediante abbattimento nei tempi e modi di seguito stabiliti.

I proprietari/conduttori dei fondi che intendono attivare direttamente gli interventi di contenimento, devono obbligatoriamente comunicare all'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano, almeno ventiquattro ore prima dell'esecuzione, gli interventi programmati.

La comunicazione all'A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano, da effettuarsi tramite apposita scheda predisposta dall'A.T.C. n. 3, viene trasmessa direttamente a mano o tramite fax o email o con specifici accordi precedentemente definiti tra l'A.T.C. n. 3 e proprietari/conduttori dei fondi.

**La forma di intervento prevista è esclusivamente l'abbattimento individuale da postazione fissa** attuabile nell'arco delle 24 ore limitatamente a quanti hanno ottenuto l'abilitazione per il contenimento del cinghiale con metodi selettivi.

Gli abbattimenti condotti da altri soggetti non abilitati sono consentiti da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

**I proprietari o conduttori dei fondi possono individuare gli operatori che partecipano agli interventi di urgenza.**

Ogni proprietario/conduttore ha l'obbligo di compilare per ogni intervento un'apposita scheda predisposta dall'A.T.C. n. 3 contenente i seguenti dati: data, generalità, numero di porto d'armi, l'arma utilizzata (tipo, matricola, calibro), numero di cartucce al seguito, eventuale automezzo utilizzato (targa e tipo del veicolo), località ed orario dei colpi sparati ed esito (capo colpito recuperato, capo colpito non recuperato, capo fallito).

Ogni capo abbattuto e recuperato deve essere immediatamente munito di apposito contrassegno identificativo inamovibile fornito dall'A.T.C. n. 3, il cui numero deve essere registrato unitamente al sesso ed alla classe di età;

Il risultato di ogni intervento deve essere inderogabilmente trasmesso agli A.T.C. entro le quarantotto ore successive.

## **INDIVIDUAZIONE E OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI DEGLI AMBITI INTERESSATI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CINGHIALE**

I soggetti Gestori sono:

- Oasi di Protezione: Ente Gestore ed, in assenza, A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano
- **Zone di Ripopolamento e Cattura e territorio a caccia programmata: A.T.C. n. 3 Ternano-Orvietano**
- Parchi Fluviali Regionali: Ente gestore o Agenzia Forestale Regionale (in caso di assenza di Ente Gestore)
- Aree Demaniali Regionali: Ente gestore o Agenzia Forestale Regionale (in caso di assenza di Ente Gestore)
- Aree Demaniali Statali: Corpo Forestale dello Stato
- Addestramento Cani di tipo B senza sparo: Titolari
- Aziende Faunistico Venatorie: Titolari
- Aziende Agriturismo Venatorie: Titolari
- Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica: Titolari

Obblighi:

- In "Area non Vocata" non è ammessa la presenza del Cinghiale e pertanto il controllo deve effettuarsi in maniera sistematica e continua.
- Pur essendo il Cinghiale (per le sue abitudini prevalentemente notturne, le ampie fluttuazioni degli incrementi utili annui, gli ambienti boschivi prevalentemente frequentati) un ungulato difficilmente censibile, deve essere prevista la realizzazione ogni anno di un'azione di monitoraggio da condursi in tutti gli ambiti di attivazione delle azioni di controllo ricadenti in "Area Vocata" alla specie. Il monitoraggio del Cinghiale deve essere effettuato mediante:
  - a) individuazione dei segni e delle tracce, frequentazione degli abituali transetti;

- b) avvistamenti diretti e con la tecnica del transetto notturno (percorso individuato precedentemente e riportato in cartografia) per rilevare l'I.K.A. (Indice Chilometrico di Abbondanza: n.° esemplari avvistati/Km);
- c) fototrappolamento;
- d) nel territorio a caccia programmata l'A.T.C. n. 3 provvede (avvalendosi delle squadre di caccia al cinghiale) a raccogliere, durante il primo giorno in cui vengono effettuate le battute di caccia, i dati relativi a: tutti i settori di caccia interessati, n. capi avvistati in ogni battuta (possibilmente distinti per età e per sesso), n. capi abbattuti (con tutti i dati previsti dai verbali di battuta), n. capi feriti/dispersi (possibilmente distinti per età e sesso);
- i risultati dei monitoraggi devono essere trasmessi alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno;
- l'A.T.C. n. 3 da piena attuazione a quanto previsto dagli art. 12 "Abbattimenti ed interventi di contenimento" e art. 12-bis "Piano di gestione della specie" del R.R. n. 34/99 "Prelievo venatorio della specie Cinghiale", art. 4 punti 3-4-5-6-7- del R.R. 5/2010 e pertanto: provvede ad adottare, nel territorio a caccia programmata, un piano annuale di gestione della specie per ogni "Distretto" stabilendo un piano di abbattimento, finalizzato al mantenimento numerico a livelli di densità massima tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e della restante fauna; il completamento del piano di abbattimento deve essere considerato obiettivo minimo, superabile in eccesso senza limitazioni. Nel caso di mancato raggiungimento del numero di capi previsti nel piano di abbattimento assegnato a ciascun "Distretto", al termine della stagione venatoria, la Regione predispone interventi di contenimento, prioritariamente nei mesi di febbraio e marzo fino al completamento del piano stesso. Gli interventi condotti in periodo di caccia chiusa, sono attuati, sotto il controllo dell' A.T.C. n. 3, da cacciatori in possesso di specifica abilitazione conseguita a seguito di corsi di formazione nel rispetto delle linee guida dettate da I.S.P.R.A. L'A.T.C. n.3, nel periodo ottobre-gennaio, esclusivamente nel territorio a caccia programmata ed in situazioni di provata eccezionalità, attua interventi di controllo anche con il sistema della battuta con braccata da effettuarsi prioritariamente con le squadre iscritte nel "Distretto" interessato;
- gli Enti gestori dei Parchi Regionali, con i quali vengono sottoscritti appositi protocolli d'intesa, sono tenuti alla piena attuazione dei piani di contenimento anche per quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 3 marzo 1995 art. 15 punto 4/B e art. 18 "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette";
- i Titolari delle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristiche Venatorie, Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica ed i Gestori della Z.A.C. tipo B sono tenuti a collaborare con la Regione al contenimento della specie.

#### **DESTINAZIONE DEI CAPI PRELEVATI**

- a) in attesa di nuovi successivi atti, i capi abbattuti nel corso dei prelievi selettivi possono essere ceduti gratuitamente, per l'esclusivo uso di autoconsumo, ai proprietari dei terreni ed ai soggetti che collaboreranno alle operazioni di prelievo, oppure devoluti in beneficenza disponendo che i prescritti e obbligatori esami igienico sanitari facciano carico agli assegnatari, i quali dovranno comunicarne gli esiti alla Regione;
- b) la vendita dei cinghiali vivi eventualmente catturati con specifica attività svolta dall' A.T.C. n. 3 d'intesa con la Regione avviene al prezzo congruo di € 6,50/Kg che può essere soggetto a variazioni e viene monitorato con indagini di mercato aggiornate mensilmente. Il pagamento, da effettuare tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla Regione Umbria (consegnandolo all' A.T.C. n. 3), deve avvenire entro 10 gg. dalla data di consegna della fauna. Gli accertamenti sanitari sono attuati dal Servizio Veterinario Pubblico competente per territorio. Il trasporto risulta a carico dell'acquirente;
- c) tutti i capi risultanti in massima parte danneggiati dal colpo dell'arma da fuoco e che non possono essere destinati al consumo devono essere smaltiti secondo le procedure previste dalle normative vigenti: la raccolta e il trasporto delle carcasse deve essere effettuato in robusti sacchi o buste chiudibili ed a perfetta tenuta e non riutilizzabili. Il trasporto deve essere comunque effettuato in modo da evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica e



degli animali. E' obbligatorio utilizzare i guanti di protezione nelle operazioni di manipolazione dei capi prelevati;

- d) il Servizio Foreste Economia e Territorio Montano predispone, con Ditte specializzate, lo smaltimento dei capi non destinati al consumo. Il trasporto del capo (non destinato al consumo) dal luogo di abbattimento al Centro di smaltimento viene effettuato dagli operatori individuati quali esecutori degli interventi di controllo.

L' A.T.C. n. 3 consegna al Servizio Foreste Economia e Territorio Montano gli assegni relativi alla cessione dei capi catturati vivi entro il mese successivo di attuazione degli interventi.

I proventi derivanti dalla vendita dei cinghiali saranno introitati dalla Regione e versati nel proprio fondo destinato alla prevenzione ed all'indennizzo dei danni (art. 3 punto 3 del R.R. 5/2010).

#### **VIGILANZA**

La vigilanza viene espletata dai soggetti individuati nell'art. 27 L. 157/92).

L'inosservanza da parte degli operatori individuati dall' A.T.C. n. 3 di quanto previsto nel presente atto per la specifica attuazione del "Piano di gestione della specie Cinghiale" comporta l'immediata sospensione dell'operatore coinvolto nonché le eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti per le violazioni rilevate.

Dott. For. Claudio Carletti